

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

infQ azienda – Febbraio 2026

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Società a ristretta base e basso punteggio ISA</p> <p>Sentenza CGT Rovigo 1.10.2025, n. 173/25</p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di una srl a ristretta base sociale che presenta <i>“una tendenziale incoerenza dei ricavi, antieconomicità, anomalie contabili e ricarichi incongrui, tali da escludere la veridicità dei dati dichiarati”</i>. Il basso punteggio ISA, ancorché non utilizzato dall'Ufficio per individuare il maggior reddito, costituisce un elemento “indiziario” determinante per la rettifica induttiva del reddito d'impresa.</p>
<p>Omesso versamento IVA e causa di non punibilità</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 4.12.2025, n. 39154</p>	<p>Al fine della non configurabilità del reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 il contribuente deve provare che l'omissione dipende da una crisi di liquidità ad esso non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all'incasso dell'imposta.</p>
<p>Terreno occupato dal Comune</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 19.12.2025, n. 33227</p>	<p>L'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno (nel caso di specie, da parte di un Comune) non esonera il proprietario dall'obbligo di versamento dell'IMU.</p> <p>Il titolare del fondo, infatti, <i>“resta in possesso del bene fino a quando non interviene l'ablazione definitiva e rimane soggetto passivo dell'imposta anche se il fondo è detenuto dal Comune”</i>.</p>
<p>Decreto Milleproroghe</p> <p>DL 31.12.2025, n. 200</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2025, n. 302 il DL n. 200/2025, c.d. “Decreto Milleproroghe” nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, il differimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31.3.2026 dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura di eventuali rischi catastrofali a favore: <ul style="list-style-type: none"> - delle imprese della pesca e dell'acquacoltura; - delle piccole e medie imprese: <ul style="list-style-type: none"> - di somministrazione di alimenti e bevande; - del settore turistico-ricettivo; • al 15.12.2026 dell'obbligo degli intestatari delle strutture ricettive all'aperto di presentare gli appositi atti di aggiornamento del Catasto Terreni e dichiarazioni di variazione del Catasto Fabbricati.

COMMENTI

PRONTA LA DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

Nell'ambito della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023** derivanti dall'omesso versamento di:

- imposte **risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale** di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
- **contributi previdenziali INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- **sanzioni amministrative** per le violazioni del **Codice della Strada** (limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Inoltre possono essere definiti:

- in caso di inefficacia della relativa definizione, i debiti riferiti ai carichi affidati all'Agente della riscossione **oggetto delle precedenti 3 edizioni della definizione agevolata** (“rottamazione”, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”);
- i debiti per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione **oggetto di “rottamazione-quater” e “riammissione alla rottamazione-quater”**.

In particolare la “rottamazione-quinquies” consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

Per l'ammissione alla nuova definizione agevolata è necessario presentare un'**apposita domanda entro il 30.4.2026** tramite il servizio disponibile all'indirizzo

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

In particolare può essere utilizzata una delle seguenti **modalità alternative**:



- invio online in **area riservata**. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 20.1.2026, vengono proposti esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;
- invio online in **area pubblica**. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”.




È possibile indicare anche un **singolo carico** contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con riferimento all'intera cartella.

Il soggetto interessato può verificare i debiti rientranti nella “rottamazione-quinquies” richiedendo il **prospetto informativo** contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l'importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.

Invio online in area riservata	
<p>Si accede tramite le credenziali SPID, CIE, CNS, AdE (professionisti e imprese), INPS (cittadini residenti all'estero privi di documento d'identità).</p> <p>Non è necessario allegare il documento di d'identità.</p> <p>Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti, le cartelle / avvisi che si intendono inserire nella domanda di definizione.</p> <p>Va inoltre indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.</p>	<p>Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026).</p>

Invio online in area pubblica	
<p>Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso. Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella / avviso. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va allegato il documento d'identità; • va specificato l'indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda; • va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento. 	<p>Il soggetto riceve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una prima email, con un link da convalidare entro 72 ore. <p> corso tale termine la domanda è automaticamente annullata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una seconda email, successivamente alla convalida della richiesta, di "presa in carico" con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; • una terza mail (se il documento d'identità allegato è corretto), con il link per scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026). <p> corso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.</p>

 Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall'area riservata **EquiPro** con le **credenziali Entratel**.

Accoglimento / diniego della domanda

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, comunica al soggetto interessato l'accoglimento o il diniego della domanda.

Tipologia comunicazione	Contenuto
Accoglimento	<p>Sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dovuto per la definizione; • la scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata nella domanda; • le informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c. <p>Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.</p>
Diniego	Sono riportati i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va **versato** alternativamente:

- in **unica soluzione**, entro il **31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali (9 anni)**, di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100). Va considerato che:
 - dall'1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**;
 - non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

 Non è prevista la **"tolleranza" di 5 giorni** riconosciuta nelle precedenti "edizioni" della rottamazione;

- utilizzando una delle seguenti modalità:

- sito Internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul c/c;
- moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;
- sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES		
Presentazione domanda	30.4.2026	
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione	30.6.2026	
Versamento	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026
	2° e 3 rata	entro 30.9 / 30.11.2026
	dalla 4° alla 51° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034
	dalla 52° alla 54° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035
	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026

Determina l'**inefficacia** della definizione agevolata l'**omesso / insufficiente versamento**:

- dell'**unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di **2 rate, anche non consecutive**;
- dell'**ultima rata**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall'ultima) non determina la decadenza dalla definizione; infatti, *“la legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata”*. All'atto del pagamento della rata successiva a quella “saltata”, quanto versato *“andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata”*.

Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l'esempio proposto nelle citate FAQ, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane “scoperta” l'ultima rata, si determina l'inefficacia della definizione.

Esempio



Un soggetto aderisce alla “rottamazione-quinquies” scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata). La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, *“dal punto di vista sostanziale”* risulta non pagata l'ultima rata. Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla “rottamazione-quinquies”, con conseguente ripresa delle attività di recupero.

SCADENZARIO

Mese di Febbraio

Lunedì 9 febbraio

BONUS PUBBLICITÀ 2025	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della <i>“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”</i> , riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.
------------------------------	--

Lunedì 16 febbraio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE”	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

DIPENDENTE E ASSIMILATI	
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2025 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2025.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2025 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2026.

Venerdì 20 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2025.
---	---

Mercoledì 25 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

Sabato 28 febbraio

IVA	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa
------------	--

DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
COMUNICAZIONE COMPLETAMENTO INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 5.0”	Presentazione al GSE, tramite l'apposita piattaforma, della comunicazione di completamento da parte delle imprese che nel 2025 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi per i quali spetta il credito d'imposta “Transizione 5.0” e che hanno inviato la comunicazione preventiva a decorrere dal 7.11.2025.

Lunedì 2 marzo

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2025. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari.
IVA STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2025 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).
IVA MOD. IVA 2026 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico del mod. IVA 2026 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2026.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
ROTTAMAZIONE QUATER	Versamento undicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione quater”. È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 9.3.2026.
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER	Versamento terza rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.3.2026.
CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022	Versamento dodicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.